

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Ragione Sociale	Cassa Rurale Pinzolo B.C.C. – Società Cooperativa
Sede Legale	Viale Marconi n. 2 – 38086 PINZOLO (TN)
Telefono e Fax	Tel. 0465509260 – fax 0465509299
Email	info@cassaruralepinzolo.it
Posta elettronica certificata	segreteria@pec.cr-pinzolo.net
Sito internet	www.cassaruralepinzolo.it
Partita Iva	00158500223
Codice ABI	08179
Codice Bic	CCRTIT2T48A
Registro delle Imprese CCIAA tn	00158500223 – N. REA – TN 7262
Registro delle Cooperative	77/C.R.
Albo delle Banche	3958.6 dal 31/12/1936
Albo Nazionale Enti Cooperativi	A157645
Iscrizione all'Istituto I.S.V.A.P.	D00026986
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo	
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia	BAN 2327

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. A garanzia della restituzione delle somme utilizzate, il cliente o un terzo concedono ipoteca su beni immobili a favore della banca.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari) il credito concesso ma non può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. (Qualora la banca intenda applicare la CMS o altre forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti) E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$TAEG = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 10.000 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 10.000,00	T.A.E.G: 10,3%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione omnicomprensiva
---	----------------	---

Durata del finanziamento (mesi): 3		
------------------------------------	--	--

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

"Nel caso il parametro di indicizzazione stabilito (*Euribor 6 mesi minimo zero*) dovesse assumere un valore pari a zero o negativo, il finanziamento continuerà ad essere remunerato dalla sola quota fissa rappresentata dalla maggiorazione (*spread*) al fine di mantenere la natura onerosa del finanziamento. *L'apertura di credito in c/c/sbf* ritornerà a produrre interessi al tasso iniziale (*Euribor+spread*) ogni qualvolta il parametro di indicizzazione assumesse nuovamente valore positivo."

TASSI

Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	entro fido: EURIBOR A 3 MESI (Attualmente pari a: -0,3%) + 8 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 7,7% EURIBOR 3 MESI/365 MEDIA DEL MESE PRECEDENTE ARROTONDATO A 5 CENTESIMI SUPERIORI
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	EURIBOR A 3 MESI (Attualmente pari a: -0,3%) + 14 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 13,7% EURIBOR 3 MESI/365 MEDIA DEL MESE PRECEDENTE ARROTONDATO A 5 CENTESIMI SUPERIORI
Commissione per la messa a disposizione dei fondi	fino a € 4.999,99: 2% oltre: 1,2% Massimo: € 8.000,00 La % di spesa è annua e la frequenza di applicazione è trimestrale (0,50% e 0,30%)

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
---------------	---

CAPITALIZZAZIONE

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
Conteggio e accredito interessi avere	ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto.
Conteggio interessi dare	ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Modalità di calcolo degli interessi	Anno Civile (365 giorni)

Sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido

Commissioni Istruttoria Veloce	€ 10,00 In caso di sconfinamento è prevista l'applicazione della C.I.V., che si applica a fronte di ogni richiesta di sconfinamento (intendendosi per tale anche ogni incremento di sconfinamento). Tale commissione è calcolata sul saldo contabile di fine giornata.
--------------------------------	---

In caso di sconfinamento è prevista l'applicazione della C.I.V., che si applica a fronte di ogni richiesta di sconfinamento (intendendosi per tale anche ogni incremento di sconfinamento). Tale commissione è calcolata sul saldo contabile di fine giornata.

L'art. 117 bis T.U.B. prevede che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

L'ammontare della commissione determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Il D.M. n. 644/2012 ha inoltre precisato che la commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

1) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:

- il saldo complessivo degli sconfinamenti in assenza di fido - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare

2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca

3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

La informiamo, inoltre, che i casi in cui è applicata la commissione di istruttoria veloce, sono i seguenti:

- pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti;
- esecuzione bonifici, ordini, altre disposizioni di pagamento ed utenze;
- pagamento di deleghe fiscali;
- prelevamento contanti allo sportello e richieste di emissione assegni circolari;
- acquisto di strumenti finanziari;
- ogni altro addebito avente analoghe caratteristiche.

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Spese collegate all'erogazione del credito € 0,00

Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche € 0,00

SERVIZI ACCESSORI

Spesa assicurativa Il cliente può contrarre assicurazione contro il rischio morte ed invalidità.

Spese per la gestione del rapporto

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il cliente potrà estinguere il rapporto, dando un preavviso di almeno n° 15 giorni e corrispondendo il capitale, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca -Viale Marconi, n.2 – CAP – 38086 Pinzolo, indirizzo di PEC segreteria@pec.cr-pinzolo.net, indirizzo di posta elettronica controlliecompliance@cr-pinzolo.net che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- *Conciliatore BancarioFinanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.

LEGENDA

<i>Euribor (Euro Interbank Offered Rate)</i>	<i>tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento</i>
<i>Spread</i>	<i>Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.</i>
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca.
Commissione per la messa a disposizione delle somme (o Commissione sull'accordato)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto.
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.